

Pubblicato il 26/03/2020

N. 02149/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01679/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1679 del 2020, proposto da Sicuritalia S.p.A. e Lomafin Sgh S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Francesca Isgro', Marianna Meriani, Pietro Merlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Trenord S.r.l., Axitea S.p.A., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. 27993 dell'AGCM, adottato il 12.11.2019 e notificato alle ricorrenti il 16.12.2019 (il "Provvedimento"), di accertamento della sussistenza di un'intesa unica, complessa e continuata restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 101 TFUE, avente ad oggetto la ripartizione del mercato e la cristallizzazione delle rispettive aree di competenza attraverso il coordinamento della reciproca strategia partecipativa a svariate gare pubbliche per l'affidamento di servizi di vigilanza privata; di diffida dal porre in essere in futuro comportamenti analoghi; di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie alle parti, condannando le ricorrenti, in solido, al pagamento dell'ammenda di Euro 8.328.592;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 84, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, che prevede la decisione con decreto monocratico dei procedimenti cautelari promossi o pendenti nel lasso di tempo intercorrente fra l'8 marzo 2020 e il 15 aprile 2020;

Considerato che, nella specie, sussistono le condizioni per disporre l'accoglimento dell'istanza cautelare nelle more della celebrazione della camera di consiglio;

P.Q.M.

accoglie, allo stato, l'istanza cautelare e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'8 aprile 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 25 marzo 2020.

Il Presidente
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO